

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

3° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE 1972

Presidenza del Presidente GARAVELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione:

« Norme in materia di trattamento di quiescenza dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica del ruolo speciale per mansioni di ufficio » (483):

PRESIDENTE	Pag. 15, 16, 17
MONTINI, sottosegretario di Stato per la difesa	16
PELIZZO, relatore alla Commissione	16

Discussione e rinvio:

« Titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento nei ruoli dell'Aeronautica militare » (484):

PRESIDENTE	17, 18, 19
DELLA PORTA, relatore alla Commissione	17
PELIZZO	18

La seduta ha inizio alle ore 11,40.

DELLA PORTA, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norme in materia di trattamento di quiescenza dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica del ruolo speciale per mansioni di ufficio » (483)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme in materia di trattamento di quiescenza dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica del ruolo speciale per mansioni di ufficio ».

4^a COMMISSIONE

3° RESOCONTO STEN. (6 dicembre 1972)

Prego il senatore Pelizzo di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

P E L I Z Z O, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'illustrare il disegno di legge ritengo opportuno richiamare alcuni precedenti legislativi concernenti la materia di cui trattasi, e precisamente l'articolo 24 della legge 31 luglio 1954, n. 599, e l'articolo 8 della legge 10 giugno 1964, n. 447: leggi istitutive del ruolo speciale per mansioni di ufficio dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

A norma dell'articolo 24 della citata legge n. 599, il sottufficiale può essere trasferito nel ruolo speciale per mansioni di ufficio quando raggiunge il grado massimo, cioè di aiutante di battaglia e di maresciallo maggiore per l'Esercito, di maresciallo di 1^a classe per l'Aeronautica, di capo di terza classe per la Marina. Successivamente, in base all'articolo 8 della richiamata legge n. 447, la stessa possibilità fu prevista non solo per chi avesse raggiunto il grado massimo, ma per tutti i sottufficiali che, in possesso dei requisiti prescritti, avessero presentato domanda di trasferimento nel suddetto ruolo e fossero stati riconosciuti meritevoli.

Questa è la situazione considerata dal disegno di legge in discussione; vediamo ora quali sono le sue finalità.

Il disegno di legge detta norme in materia di trattamento di quiescenza dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica del ruolo speciale per mansioni di ufficio e, a tale proposito, fa richiamo al decreto del Presidente della Repubblica dell'11 gennaio 1956, n. 20, modificato poi dalla legge 11 luglio 1956, n. 734, che agli articoli 2 e 3 stabilisce le aliquote di variazione della pensione. Per i sottufficiali dei ruoli normali, i cui limiti di età sono compresi tra il 51° e il 59° anno di età, dette aliquote variano dal 3,30 per cento all'1,90 per cento. Esse sono applicabili per ogni anno di servizio prestato, oltre il ventesimo. Per i sottufficiali, invece, transitati nel ruolo speciale per mansioni di ufficio, per i quali è previsto il limite di età di 61 anni, è applicabile la minore aliquota dell'1,80 per cento.

E qui giova aprire una parentesi per dire che il limite di età contemplato dalla legge è il seguente: 58 anni per l'aiutante di battaglia e il maresciallo maggiore dell'Arma dei carabinieri; 55 anni per il maresciallo maggiore dell'Esercito; 52 anni per il maresciallo capo e maresciallo di alloggio; 50 anni per il brigadiere; 55 anni per tutte le altre categorie; 52 anni per i vari ruoli della Marina, 46 anni per l'Aeronautica, ruolo naviganti; 55 anni per tutti gli altri corpi e ruoli.

Chiusa questa breve parentesi e ritornando alla premessa, rilevo che il sottufficiale del ruolo speciale, il quale nel ruolo di provenienza aveva già maturato il diritto al massimo della pensione, se cessa dal servizio prima del limite di età sopraindicato, generalmente non consegue detta misura massima, e ciò pur avendo prestato un ulteriore servizio.

Il disegno di legge, per ovviare a tale ingiusto trattamento, propone che per i sottufficiali in questione la pensione venga liquidata nella misura che sarebbe spettata qualora non fossero passati nel ruolo speciale, aumentata dell'1,80 per cento per ogni anno di servizio prestato dopo tale passaggio, fino a raggiungere il limite massimo dell'80 per cento dell'ultima retribuzione percepita.

L'entità dell'onere finanziario è prevista dallo stesso disegno di legge in lire 10 milioni, cui si farà fronte nell'anno 1973 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto sul capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno suddetto. Poichè si tratta, in sostanza, di un disegno di legge riparatore nei confronti dei sottufficiali in questione, i quali, allo stato attuale, non riceverebbero alcun compenso per il servizio ulteriormente prestato nel ruolo speciale per mansioni di ufficio, esprimo avviso favorevole al suo accoglimento.

P R E S I D E N T E. La ringrazio per l'ampia ed esauriente relazione. Dichiaro aperta la discussione generale.

M O N T I N I, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Come è stato affermato dal re-

latore, si tratta di un disegno di legge che intende eliminare una sperequazione che non trova alcuna giustificazione e soddisfare quindi una sostanziale esigenza di giustizia. Per queste considerazioni, il Governo lo raccomanda all'approvazione della Commissione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica del ruolo speciale per mansioni di ufficio collocati in congedo prima del compimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio o, in caso di morte, agli aventi causa, la pensione normale è liquidata nella misura che sarebbe loro spettata, in relazione all'ultimo stipendio percepito, qualora non fossero transitati in detto ruolo, aumentata, fino al raggiungimento del massimo, dell'1,80 per cento per ogni anno di servizio prestato nel ruolo speciale.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere annuo di lire 10 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte nell'anno finanziario 1973 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto sul capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno suddetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento nei ruoli dell'Aeronautica militare » (484)

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento nei ruoli dell'Aeronautica militare ».

Prego il senatore Della Porta di riferire alla Commissione.

D E L L A P O R T A , *relatore alla Commissione*. Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 484, presentato dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro, riguarda i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento nei ruoli dell'Aeronautica militare.

Dall'articolo 3 della legge n. 1848 del 2 dicembre 1940 e successive modificazioni, sono previsti i seguenti titoli di studio necessari per l'ammissione ai corsi predetti: diplomi di maturità classica, scientifica, artistica, di abilitazione magistrale, di ragioniere, di perito commerciale, perito aziendale e corrispondente in lingue estere e di perito per il turismo. Come si vede, il diploma di perito aeronautico non è compreso fra quelli che elenca la legge citata, anche se è un titolo di studio che dà un'utile preparazione per operare nel settore dell'assistenza e del controllo della circolazione aerea, attività di particolare delicatezza dato il sempre più intenso traffico aereo e che richiede perizia e competenza. Vi è, quindi, l'esigenza, da una parte di avere personale qualificato per l'espletamento di compiti speciali e, dall'altra, il desiderio di accedere, anche con il suddetto titolo di studio, ai corsi in questione.

Ciò posto, per dare la possibilità a coloro che sono in possesso del titolo di perito aeronautico di essere ammessi ai corsi allievi ufficiali di complemento nei ruoli dell'Aeronautica militare, sarebbe indispensabile ag-

giungere ai titoli previsti, come abbiamo detto, dall'articolo 3 della legge 2 dicembre 1940, n. 1848, e successive modificazioni, anche il titolo di perito aeronautico mediante una specifica disposizione legislativa. Per consentire, peraltro, all'Amministrazione una procedura più spedita e tenendo altresì conto dell'evoluzione continua dei titoli di studio, anzichè promuovere una modifica alle disposizioni vigenti nel senso indicato, si è considerata l'opportunità di predisporre una norma con la quale sia previsto, in via generale, che i titoli di studio necessari per gli scopi indicati vengano stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa. Per quanto riguarda, poi, le specialità ed i ruoli cui gli specifici titoli di studio darebbero accesso, potrebbero anche essi essere indicati in sede ministeriale. È questo quanto si vuole raggiungere con il disegno di legge in discussione.

La procedura proposta, del resto, è analoga a quella adottata per l'arruolamento degli ufficiali di complemento della Marina militare e prevista dall'articolo 1 della legge 29 giugno 1961, n. 575, in aderenza sostanziale a quanto fissato dagli articoli 21 e 23 della legge 12 dicembre 1964, n. 1414, per il reclutamento degli ufficiali di complemento delle armi e dei servizi dell'Esercito, esclusi i servizi sanitari, di commissariato — ruolo ufficiali commissari —, veterinario e tecnici.

È un provvedimento che non grava in alcuna maniera sul bilancio dello Stato, che dà la possibilità di reclutare personale specializzato per un servizio congeniale al titolo di studio e alla preparazione posseduta e che equipara i titoli di studio, cancellando un'inconcepibile e inutile lacuna a danno di giovani specificatamente preparati e specializzati.

La 1^a Commissione ha espresso parere favorevole, auspicando tuttavia che il provvedimento venga meglio armonizzato con il disposto della legge 29 giugno 1961, n. 575, che sembra determinare in maniera più precisa l'ambito entro il quale si esercita il potere discrezionale dell'Amministrazione nello stabilire i titoli di studio validi.

Non credo vi sia altro da dire, data la chiarezza delle finalità che si vogliono raggiungere. Invito, pertanto, gli onorevoli colleghi ad esprimere voto favorevole al disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

P E L I Z Z O . Sono indubbiamente d'accordo che debba essere incluso anche il diploma di perito aeronautico tra i titoli validi per accedere ai corsi allievi ufficiali. Mi pare però che il problema dovrebbe essere esaminato in una più ampia prospettiva.

Oltre la metà di coloro che aspirano a partecipare a tali corsi, pur in possesso del titolo di studio prescritto, non possono accedere per mancanza di posti. Soltanto una aliquota di fortunati riesce a frequentare i corsi; credo che abbiano la prevalenza i titoli di studio più elevati, per cui in testa figurano i laureati, poi seguono coloro che sono in possesso di titoli di scuola media superiore. I laureati escludono ovviamente coloro che hanno altri titoli. Il suggerimento che avanzo è di evitare, il più possibile, di mortificare quei giovani che, pur disponendo dei titoli prescritti e pur essendo capaci di assolvere i compiti che loro spetterebbero, non vengono ammessi ai corsi. Giovani appartenenti a famiglie di modeste condizioni, che riescono soltanto attraverso sacrifici a munirsi del titolo prescritto per poter accedere ai corsi predetti, si vedono esclusi, con quale mortificazione propria e dell'intera famiglia tutti possono immaginare.

Inviterei, pertanto, i colleghi a voler sospendere la discussione del provvedimento, per prendere in considerazione un provvedimento di più larga portata, il quale affronti anche questo, che non è un problema astratto e che si è venuto aggravando in questi ultimi tempi, perchè è divenuto più ristretto il rapporto tra posti disponibili e candidati.

Sotto un profilo anche umano, oltre che giuridico, penso che sarebbe opportuno che il Ministero della difesa prendesse in esame il problema e lo avviasse a soluzione. Ad esempio, si potrebbero ammettere i non lau-

reati a corsi per sottufficiali. In tal modo, chi ha il diploma di scuola media superiore potrebbe accedere ai corsi per sottufficiali e si renderebbero quindi disponibili altrettanti posti per l'ammissione ai corsi AUC di coloro che sono provvisti del diploma di laurea.

Non sono, dunque, contrario al disegno di legge, ma — ripeto — non bisogna trascurare in questa occasione di mettere a fuoco il problema.

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, in riferimento alle osservazioni del senatore Pelizzo e in considerazione anche del fatto

che il termine per l'emissione dei pareri da parte delle Commissioni che ne sono state richieste non è ancora scaduto, riterrei opportuno un rinvio del seguito della discussione.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO